



CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E IL CONI – COMITATO REGIONALE VALLE D'AOSTA

TRA

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Senato accademico n. 17 del 10 aprile 2024

E

Il CONI – Comitato Regionale Valle d'Aosta, rappresentato dal Presidente Jean Dondeynaz, domiciliato per la carica presso la Sede Regionale di Aosta, Regione Borgnalle, 10/m, munito dei necessari poteri giusta Procura speciale del Presidente del CONI del 19 aprile 2024

qui di seguito chiamati anche Università e CONI – VDA, oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti

PREMESSO CHE

- Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito CONI in qualità di Ente con personalità giuridica di diritto pubblico preposto al governo dell'attività sportiva nazionale, è "autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale";
- Il CONI opera sul territorio nazionale per il tramite delle proprie articolazioni territoriali rappresentate dai Comitati Regionali, dai Delegati provinciali e dai Fiduciari locali, che rappresentano l'Ente sul territorio di loro competenza, in armonia con i principi fissati dagli organi centrali dell'Ente (art. 14 dello Statuto);
- I Comitati Regionali promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con le strutture territoriali delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, con le Amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali alla programmazione sportiva; curano, nel rispetto delle competenze, dell'organizzazione ed il potenziamento dello sport, nonché la promozione della diffusione della pratica sportiva (art. 14 dello Statuto);

- Il CONI è deputato per missione statutaria a porre lo sport al servizio dell'equilibrato e corretto sviluppo della persona anche attraverso offerte sportive ed interventi formativi specifici e mirati.
- Le attività delle Scuole Regionali, strutture dei Comitati Regionali, comprendono la formazione, destinata a tutte le figure di operatori sportivi (dirigenti, tecnici, animatori, esperti ecc.) la ricerca applicata, la documentazione, l'organizzazione di seminari e convegni ed ogni altro evento culturale e progetto collegato al mondo dello sport.
- L'Università, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- L'Università, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla Convenzione sono da considerarsi parte integrante della stessa.

Art. 2 – Finalità

Le Parti si propongono di potenziare la reciproca collaborazione sviluppando, in maniera congiunta e, all'occorrenza, in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, specifiche iniziative su tematiche di comune interesse.

Art. 3 – Oggetto

Le Parti concordano di collaborare, in particolar modo, nella realizzazione di iniziative riguardanti:

- a) ricerca e studi su materie di reciproco interesse;
- b) progettazione ed erogazione di iniziative formative;
- c) organizzazione congiunta di attività di approfondimento scientifico e di promozione culturale (conferenze, convegni, seminari, giornate di studio) su tematiche di interesse comune, compresa la divulgazione tra gli studenti dell'Università della "cultura sportiva".

Il CONI – VDA si impegna a favorire la partecipazione della comunità universitaria alle attività sportive.

Art. 4 – Modalità attuative

Le iniziative di cui all'articolo 3 saranno approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato, i rispettivi impegni.

Art. 5 – Responsabili

La responsabilità delle azioni previste dalla presente Convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Responsabili:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
- assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato.

Art. 6 - Durata e rinnovo

La presente Convenzione ha durata triennale a partire dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti.

La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo, secondo modalità e criteri stabiliti dai vigenti rispettivi ordinamenti. La formalizzazione dell'eventuale rinnovo può avvenire anche mediante scambio di note fra le Parti.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

La presente Convenzione non ha ad oggetto alcun trattamento di dati personali e particolari a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e, pertanto, il CONI - VDA e l'Università della Valle d'Aosta, quali autonomi titolari del trattamento, confermano di determinare autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali di cui verranno in possesso, assumendosi pienamente tutte le conseguenti responsabilità.

Fermo quanto precede e ove, nell'ambito dell'attuazione della presente Convenzione sorgerà la necessità di trattare dati personali, le Parti disciplineranno modalità e termini del trattamento nonché lo specifico ruolo rivestito.

Ai sensi della normativa soprarichiamata, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it.

Il responsabile della protezione dei dati per il CONI-VDA è contattabile al seguente indirizzo PEC:
dpo@cert.coni.it

Articolo 8 - Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

Articolo 9 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 10 – Registrazione e spese di bollo

Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

Art. 11 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

IL PRESIDENTE
DEL CONI-VDA
Jean Dondeynaz

LA RETTRICE
DELL'UNIVERSITÀ
Manuela Ceretta